

CUP: B47H19003480004

**OGGETTO:**  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI  
LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER  
PAVIMENTAZIONI STRADALI NELL'AMBITO  
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU  
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/I - MUNICIPI DA 1 A 9 -  
LOTTO 2/I DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 6 - 7 - 8"



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
Ing. Marcello Oneta  
*Firmato digitalmente*

IL DIRETTORE DI AREA  
Ing. Marcello Oneta  
*Firmato digitalmente*

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Rev. 1	06/02/2024		25.02.2025	0/2025	
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

Allegato  
4L2I



## SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i> .....	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i> .....	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 1.6 – ONERI.....	6
ART. 1.7 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 1.8 – DOTAZIONI E REQUISITI MINIMI.....	8
ART. 1.9 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI.....	8
ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	9
ART. 1.11 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ.....	10
<i>SEZIONE 2</i> .....	11
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i> .....	11
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	11
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	11
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE.....	12
<i>SEZIONE 3</i> .....	13
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i> .....	13
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	13
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	13
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. .....	13
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE.....	13
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	14
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	14
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	15
ART. 3.8 – PERSONALE.....	16
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	18
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	18
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	19
<i>SEZIONE 4</i> .....	21
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i> .....	21
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	21
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	21
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	21
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	23
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	24
<i>SEZIONE 5</i> .....	25
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i> .....	25
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	25



ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	26
<i>SEZIONE 6</i> .....	27
<i>NORME FINALI</i> .....	27
ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	27
ART. 6.2 – RISOLUZIONE .....	28
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO .....	29
ART. 6.4 – RECESSO .....	29
ART. 6.5 – RESPONSABILITA’ .....	29
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	30
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE.....	30
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	30
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	30
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	30



## SEZIONE 1

### NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

#### ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento;
- *Codice* il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;
- *DE* Direttore Esecuzione contratto;
- *Prezzario Regionale* il prezzario della Regione Lombardia 2024 – Allegati A), B), C), D), E), F) e G) approvato con D.G.R. 3 marzo 2024 n. XII/1979 con validità 8 marzo 2024;
- *Specifiche Tecniche* Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nell'Allegato G) "Criteri Di Misurazione E Specifiche Tecniche" validità 08/03/2024 del Prezzario Regionale di cui sopra.

#### ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio su materiali da costruzione utilizzati per il confezionamento di conglomerati bituminosi da impiegarsi per gli interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali nell'ambito del territorio cittadino del Comune di Milano, nonché la verifica della portanza della pavimentazione esistente e del relativo strato di fondazione delle caratteristiche delle pietre naturali da impiegarsi negli interventi manutentivi, la caratterizzazione delle terre e dei sottofondi stradali, il monitoraggio delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati e altre prove similari nel campo della gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali.
2. L'analisi in oggetto riguarderà i lavori relativi all'appalto "*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE 4 LOTTI/I - MUNICIPI DA 1 A 9 – LOTTO 2/I DI N. 4 LOTTI – MUNICIPI 6-7-8*"
3. Sono compresi nel Contratto tutte le prestazioni necessarie per dare il risultato dell'analisi o della prova di laboratorio completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente



Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative previste dalle norme vigenti in materia di analisi di laboratorio su materiali da costruzione stradale, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione della prestazione è comunque effettuata secondo le regole imposte dalle norme richiamate nella descrizione della prestazione stessa e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

#### **ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Nell'ambito dei compiti di istituto delle Direzioni Lavori per gli interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali, vi è anche quello della verifica della corrispondenza e della qualità dei materiali impiegati al fine di rispettare quanto disposto delle Norme Tecniche allegate al Prezzario Regionale e se il caso sanzionare l'Impresa esecutrice quando queste non corrispondano agli standard qualitativi richiesti.
2. Le analisi di laboratorio su materiali da costruzione per le pavimentazioni stradali, oggetto del presente appalto hanno pertanto la finalità di una verifica anche sul campo e quindi in tempo reale della bontà dei materiali impiegati.
3. Le analisi oggetto del presente appalto di servizi verranno dunque formalmente richieste dal Direttore dell'esecuzione, attraverso specifici Ordini di Lavoro che verranno impartiti con congruo anticipo.
4. Le prove di laboratorio potranno essere richieste sia nella fase di stesa dei materiali, mediante l'impiego di laboratorio mobile (attrezzato a tal fine), che sui campioni prelevati dalla Direzione Lavori a completamento dell'intervento (carotaggi delle pavimentazioni stradali).
5. Gli interventi effettuati con il laboratorio mobile potranno essere richiesti sia presso l'impianto di produzione del conglomerato (ovunque esso dislocato, dunque anche al di fuori de territorio del Comune di Milano) che nella località oggetto della stesa della pavimentazione stradale bituminosa all'interno del Comune di Milano.
6. Considerato che gli interventi di ripavimentazione stradale possono essere eseguiti anche in orario notturno, il laboratorio mobile dovrà essere disponibile ed attrezzato per operare anche nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6.
7. La restituzione dei risultati delle analisi effettuate con laboratorio mobile, dovrà essere comunicata tempestivamente (e comunque nella stessa giornata) alla Direzione Lavori in modo da consentire le eventuali correzioni del caso alle miscele dei materiali da costruzione della pavimentazione stradale.
8. La refertazione ufficiale su documento elettronico (riproducibile a mezzo stampa) dovrà necessariamente essere redatta e trasmessa entro la giornata successiva ai prelievi. La trasmissione avverrà a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail che verrà comunicato dalla Direzione Lavori.
9. Gli Uffici di Direzione Lavori, sempre nell'ambito del presente appalto di servizi, potranno richiedere prove in situ, quali ad esempio, portanza del sottofondo (prova di piastra), misurazione della macrorugosità della pavimentazione o l'attrito radente.

10. La refertazione e trasmissione dei risultati (sempre su documento elettronico stampabile da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata) in ordine alle analisi di laboratorio sui campioni di conglomerato bituminoso prelevati dalla Direzione Lavori dopo la stesa e la compattazione della pavimentazione (carote) dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi (salvo che la norma per l'analisi non preveda un termine temporale superiore) dal giorno del verbale di consegna del materiale che l'Ufficio di Direzione Lavori avrà cura di stilare.
11. Con le stesse caratteristiche di cui sopra l'Appaltatore avrà cura di trasmettere le risultanze refertate delle prove eseguite in situ entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione della misurazione o analisi eseguita.
12. Ai fini dell'esecuzione delle prove e della restituzione dei risultati si rimanda alla normativa tecnica in particolare le Norme UNI EN richiamate nella descrizione dell'elenco delle analisi oggetto del presente Appalto riportate nell'elaborato di progetto denominato Elenco dei Prezzi Unitari.
13. L'eventuale subappalto delle analisi/indagini deve riguardare tipologie omogenee di analisi/indagini ed il laboratorio deve garantire almeno gli stessi standard qualitativi offerti in sede di gara dall'Appaltatore. L'eventuale subappalto deve essere conforme a quanto indicato al successivo art. 3.11 SUBAPPALTO del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € **45.595,80.=** IVA esclusa, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.  
L'importo è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto del presente Capitolato:
  - € **45.595,80.=** IVA esclusa per analisi di laboratorio.
2. Per ciascuna tipologia di servizio prestato sarà corrisposto il relativo importo unitario indicato nella stima che costituisce documento di progetto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
3. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio del minor prezzo.
4. L'appalto è aggiudicato a misura.

#### **ART. 1.6 – ONERI**

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

##### **a. APPALTATORE:**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali, particolari e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;



- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera incluso il laboratorio mobile nel cui prezzo si ritiene già compensato qualsiasi costo per lo spostamento nella località d'impiego nonché la maggiorazione oraria del personale impiegato per l'intervento in orario notturno;
- l'eventuale indennità di trasferta del personale impiegato nell'abito del presente Appalto;
- le spese per le attrezzature e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prove richieste;
- le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera, incluso il laboratorio mobile;
- le spese per il rilascio e/o la gestione di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- le spese amministrative per la produzione ed il rilascio del certificato di prova;
- gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- le spese/oneri per il prelievo in cantiere, in impianto o presso la Direzione Lavori, di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio (anche mobile), compreso ogni onere aggiuntivo anche il rimaneggiamento dei materiali, nonché i contenitori per raccogliere i campioni stessi e i carotaggi fatti eseguire dal Direttore Esecuzione per valutare il materiale dopo la stesa in opera;
- le spese e gli oneri per la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento se previste dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade cittadine.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore in base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali costituenti lo scarto delle lavorazioni del laboratorio, suddivisi per tipologia secondo la normativa, che prevedano il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **inclusi** nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

#### **b. AMMINISTRAZIONE**

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- il prelievo dei campioni (carotaggi delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso) da sottoporre ad analisi dopo la stesa e la compattazione del materiale;
- la predisposizione del piano di appoggio per la piastra per la prova di portanza del sottofondo, nonché il mezzo pesante per eseguire la suddetta prova;
- la messa a disposizione dei mezzi pesanti per le prove di carico.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

### **ART. 1.7 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Qualora venga accertata dal Responsabile Unico del Progetto la necessità, l'Appaltatore è tenuto alle medesime condizioni del presente capitolato, ad operare anche nei cantieri (e impianti di produzione del materiale a servizio di detti cantieri) posizionati negli altri Municipi della città di Milano senza ulteriori oneri e costi rispetto a quanto previsto in contratto. Considerato che al fine di evitare intralci particolari alla circolazione veicolare cittadina, gli interventi manutentivi saranno programmati per

quanto possibile, nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e festive e organizzando i lavori anche con doppi turni, anche l'Appaltatore del presente servizio, sarà chiamato ad operare secondo le modalità sopra indicate, senza che l'Appaltatore possa perciò pretendere alcun compenso aggiuntivo (sono da ritenersi compensate le maggiorazioni orarie del personale impiegato per interventi in orario notturno e festivo). In particolare, l'Amministrazione, per necessità ricollegabili alle problematiche del traffico cittadino, potrà disporre l'esecuzione del servizio oggetto del presente Appalto solo nel periodo dell'anno di minor traffico (dal 15 giugno al 15 settembre) senza che l'Appaltatore possa perciò pretendere alcun compenso aggiuntivo, dovuto all'inattività nel rimanente periodo dell'anno. L'Appaltatore è obbligato a fornire un recapito telefonico, in modo da far fronte con immediatezza, e comunque entro 24 ore, a qualsiasi impegno previsto in appalto dando riscontro alle comunicazioni della stazione appaltante; è richiesta inoltre la presenza continuativa di persona abilitata a decisioni immediate circa l'urgenza degli interventi per tutta la durata dell'appalto inclusi i periodi di agosto e di dicembre. Tale referente dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 08:00 alle 20:00 tutti i giorni lavorativi. A tale fine dovrà comunicare all'inizio dei lavori i nominativi dei tecnici e i loro recapiti telefonici idonei.

#### **ART. 1.8 – DOTAZIONI E REQUISITI MINIMI**

1. È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di disporre in ogni momento dell'appalto e comunque prima dell'inizio dell'attività e durante tutta la durata dell'appalto stesso di dotazioni minime, come attrezzature, mezzi d'opera e personale specializzato, quali:
  - almeno un laboratorio mobile attrezzato per prove su conglomerati bituminosi, bitumi, miscele rigenerate e su richiesta miscele di terra stabilizzata con leganti idraulici, con almeno le seguenti attrezzature: sistema rapido di estrazione del bitume, costipatore e pressa Marshall, pressa giratoria, attrezzature per prove su bitumi (penetrazione, palla-anello, viscosità), costipatore Proctor, forno;
  - attrezzatura necessaria per l'esecuzione della prova di portanza di sottofondo (prova di piastra secondo CNR B.U. n. 146);
  - attrezzatura per la misurazione della resistenza di attrito radente con metodo del pendolo;
  - almeno numero tre tecnici di laboratorio qualificati per l'esecuzione delle analisi.

#### **ART. 1.9 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI**

1. Il presente appalto di servizi ha un duplice obiettivo: da una parte vi è la necessità degli uffici di Direzione Lavori, di gestire direttamente durante la fase di realizzazione delle opere di ripavimentazione stradale, i controlli sui materiali da costruzione impiegati e se il caso, procedere celermente alla correzione della miscela bituminosa, verificando allo stesso tempo la corrispondenza dei materiali impiegati agli standard imposti dall'Amministrazione. Questa attività di controllo viene svolta mediante l'impiego di laboratorio mobile attrezzato per l'esecuzione in situ delle basilari analisi sui materiali costruttivi, al fine di poter avere un riscontro sulla composizione della miscela bituminosa nell'arco di poche ore dal prelievo. La Direzione Lavori potrà dunque valutare direttamente durante la fase di stesa del conglomerato bituminoso con il supporto di personale specializzato se i materiali sono conformi a quanto richiesto o se sia invece necessario apportare correzioni alla formulazione dell'impasto impiegato. Pertanto, i



controlli relativi alle principali caratteristiche prestazionali del materiale (presso l'impianto di produzione o presso il sito di impiego del materiale) da eseguirsi con il laboratorio mobile, dovranno comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contenuto di legante, analisi granulometrica, densità Marshall (previo confezionamento dei provini), prova di trazione indiretta, modulo elastico, monitoraggio della temperatura di stesa del materiale. Si tratta dunque di operare una verifica della corrispondenza dei materiali impiegati durante la fase di realizzazione delle opere.

Il secondo obiettivo è inerente alla verifica della corretta stesa del materiale, poiché anche se il materiale impiegato risulta corrispondere agli standard richiesti una non corretta posa dello stesso potrebbe comportare una minore durata della pavimentazione. A tal fine si procederà ad una verifica a campione della corretta compattazione dei nuovi strati di pavimentazione posati per poterne valutare la percentuale dei vuoti residui. Una non conformità della percentuale dei vuoti residui impone l'applicazione di detrazioni sui prezzi di listino applicati alla singola lavorazione. Dunque, oltre alla verifica del materiale in fase di stesa, la Direzione Lavori, ha anche la necessità di procedere a verifiche successive alla stesa e compattazione del materiale. Queste verranno effettuate su carote comprendenti i vari strati di conglomerato bituminoso oggetto dell'intervento manutentivo, prelevate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'appaltatore degli interventi manutentivi (i carotaggi delle pavimentazioni stradali non rientrano dunque nelle attività oggetto del presente appalto), sulle quali oltre alle analisi già richiamate precedentemente sarà necessario procedere alla verifica dei vuoti residui a seguito della compattazione ed alla determinazione degli spessori.

2. In forma residuale potrà inoltre essere richiesto all'appaltatore del presente appalto di servizi il supporto per l'esecuzione di prove di portanza della pavimentazione preesistente e della fondazione stradale, nonché la caratterizzazione delle terre di scavo e la verifica della rispondenza alle Norme Tecniche dei materiali lapidei impiegati negli interventi stradali. Quanto sopra, per meglio valutare se la tipologia di intervento preventivata sia sufficiente a garantire il risultato desiderato o se sia necessario trovare una diversa soluzione progettuale per l'intervento manutentivo da realizzarsi; nonché analisi qualitative chimico-fisiche di terreni per il successivo confronto dei risultati analitici con i limiti previsti dalle tabelle allegate al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi leggeri e pesanti. Poiché non è possibile eseguire una puntuale verifica su tutti gli interventi, si presume che l'utilizzo di analisi a campione sia durante il corso dei lavori che dopo la stesa dei materiali, possa garantire una maggiore rispondenza agli standard qualitativi richiesti dall'Amministrazione.

#### **ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI**

1. L'Appaltatore dovrà disporre prima dell'avvio delle prestazioni di una sede operativa che gli consenta di intervenire in tempi brevi presso le aree o impianti di produzione ove si renderà necessario eseguire le attività di verifica, compresa la piena disponibilità per tutto l'arco del contratto dei laboratori mobili.
2. L'Appaltatore dovrà attrezzarsi per il ritiro del materiale da analizzare nella propria struttura, presso le sedi degli uffici di Direzione Lavori, gli impianti di produzione o i cantieri dell'appalto di manutenzione stradale per il quale si eseguono le verifiche dei materiali impiegati.



Comune di  
**Milano**

DIREZIONE MOBILITÀ  
AREA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PER LA MOBILITÀ

3. Dette località sono dislocate principalmente sul territorio del Comune di Milano ma gli impianti di produzione potrebbero essere dislocati anche al di fuori del Comune di Milano.
4. L'Appaltatore si impegna al prelievo del materiale da sottoporre ad analisi in base alle esigenze della Direzione Lavori (anche quotidianamente) e comunque entro giorni 3 (tre) dal ricevimento di comunicazione del Direttore Esecuzione.

<b>ART. 1.11 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ</b>
---------------------------------------------------------------

Omissis.



## *SEZIONE 2*

### *DISCIPLINA CONTRATTUALE*

#### **ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari.

#### **ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA**

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

#### **ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>^</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.  
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.



Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

#### **ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE**

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.



## *SEZIONE 3*

### *DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE*

### *CONTRATTUALE*

#### **ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 10 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP e dal Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

#### **ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo di 6 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### **ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.**

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP, del Direttore dell'Esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP e del Direttore dell'Esecuzione.

#### **ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.



2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

### **ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

### **ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	<b>OGGETTO</b>	<b>Valore percentuale penalità/Valore - importo</b>
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	<b>1%</b>
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	<b>1%</b>
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della	<b>1%</b>



	possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	
4	Per la mancata presentazione il giorno e l'ora stabilita del laboratorio mobile e del personale specializzato, verrà applicata una penale, di:	<b>1%</b>
5	Per la mancata refertazione e spedizione all'indirizzo e-mail dei risultati delle analisi eseguite con il laboratorio mobile, dal secondo giorno e per ogni giornata successiva a quella del prelievo dei campioni, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo totale delle analisi eseguite, del:	<b>1%</b>
6	Per la mancata refertazione e spedizione all'indirizzo e-mail dei risultati delle analisi eseguite su materiale consegnato dalla Direzione Lavori, dal ventunesimo giorno e per ogni giornata successiva a quella riportata sul verbale di consegna del materiale da sottoporsi ad analisi, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo totale delle analisi eseguite, del:	<b>1%</b>
7	Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti	<b>1%</b>

2. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

### **ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 08,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:



- partecipare ad incontri preventivi con il RUP e il Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
  - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendone della gestione;
  - provvedere a comunicare al RUP e al Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
  - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

## **ART. 3.8 – PERSONALE**

### ***1. Obblighi dell'Appaltatore***

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art.-11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP e al Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP e al Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione, che svolgerà le funzioni di controllo.

## **2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.



- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.  
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

### 3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposta tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

#### **ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI**

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

#### **ART. 3.10 – SICUREZZA**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.



2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. Qualora il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'Appalto dei lavori degli interventi manutentivi stradali ne ravvisi la necessità, trattandosi anche di interventi da eseguirsi in cantieri temporanei e mobili, potrà richiedere all'Affidatario del presente appalto, la predisposizione di idoneo Piano Operativo di Sicurezza da redigere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D. Leg. 81/2008 e s. m. i.. Quanto sopra si applica anche agli eventuali subappaltatori. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
4. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

#### **ART. 3.11 – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.  
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.
2. Le prestazioni o lavorazioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni, di carattere altamente specialistico.
3. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.  
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
  - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
  - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
  - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
  - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 % delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.



## *SEZIONE 4*

### *DISCIPLINA ECONOMICA*

#### **ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.  
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
71900000-7	Servizi di laboratorio	PPS	(71) Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

4. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati>).

Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione **superiore al 5%** (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).

#### **ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE**

È esclusa l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 c. 1 del Codice in quanto trattasi di servizio la cui esecuzione non può essere, per sua natura, regolata da apposito cronoprogramma.

#### **ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

##### **A – FATTURAZIONE**

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire ogni volta che l'ammontare dell'importo delle analisi eseguite al netto del ribasso d'asta, raggiunga un importo non inferiore a € 5.000,00 = (*Euro cinquemila/00*).

2. Maturate le condizioni contrattuali l'Appaltatore dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica [tecnicoinfrastrutture@postacert.comune.milano.it](mailto:tecnicoinfrastrutture@postacert.comune.milano.it) una nota pro-forma accompagnata da una rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del DEC, nel termine di 23 giorni, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

Il RUP, **entro i successivi 7 giorni solari**, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura, che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Direzione Mobilità - Area Progettazione e Manutenzione Opere per la Mobilità - Via Via Sile 8 cap 20139. Nella sezione “1.1.4 “CodiceDestinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice IPA **0QKV5R** che identifica la Direzione Mobilità del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
  - nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 000400000199999;
  - nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di progetto));
  - l'importo contrattuale espresso in Euro;
  - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
  - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
  - ogni altra indicazione utile.
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

## **B – PAGAMENTI**

- Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.



- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

### **C – SALDO FINALE**

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

### **ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.  
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.  
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.



4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

#### **ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



## SEZIONE 5 CAUZIONE E GARANZIE

### ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
4. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
5. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.  
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
7. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

#### **ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:  
➤ € 1.550.000,00.= (*Euro unmilione cinquecentocinquantamila/00*).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



## *SEZIONE 6*

### *NORME FINALI*

#### **ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
  - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;
  - b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.  
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
  - c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.



## ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
  - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
  - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
  - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
  - d. subappalto non autorizzato;
  - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
  - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
  - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
  - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
  - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
  - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
  - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
  - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
  - m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.
  - n. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
  - o. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;



- p. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
  5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

#### **ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 6.4 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
  - spese sostenute dall'Appaltatore;
  - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
  - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ**

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste



di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

#### **ART. 6.7 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

#### **ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

Milano, data della sottoscrizione digitale

**IL RUP**  
Ing. Marcello Oneta  
*Firmato digitalmente*